



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173

[www.kennedyvest3.edu.it](http://www.kennedyvest3.edu.it)

[bsic887001@istruzione.it](mailto:bsic887001@istruzione.it); [bsic887001@pec.istruzione.it](mailto:bsic887001@pec.istruzione.it)



**PTOF 2025-28**

**ESAME CONCLUSIVO**

**DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

# ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

## Riferimenti normativi

- [Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017](#), “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
- [Legge 13 luglio 2015, n. 107](#)
- Decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.
- La nota 4155 del 7 febbraio 2023 fornisce informazioni sullo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, su requisiti e voti di ammissione, prove d'esame, voti finali e certificazione delle competenze.  
Altre indicazioni sono state fornite con le note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018 e 5772/2
- **Nota ministeriale 4155 del 7 febbraio 2023**
- [Legge 1 ottobre 2024, n. 150](#)

Si fa riferimento ai *Criteri per la valutazione* del PTOF già assunti dall'IC Ovest 3 e si deliberano i criteri di seguito esplicitati

## CALENDARIO

Il calendario, predisposto dal dirigente scolastico, prevede lo svolgimento dell'esame di stato nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, si svolgerà in presenza, salvo i casi previsti dalla normativa.

La prova sarà così articolata:

- Prova scritta di italiano
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- Prove scritte di lingue straniere, articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
- Colloquio condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

## CRITERI DI AMMISSIONE

Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione gli alunni che presentano i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti,
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- avere raggiunto un'adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo;

• aver partecipato alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017, predisposte dall'INVALSI. La partecipazione è requisito di ammissione all'esame.

## **CRITERI DI DEROGA**

Le deroghe possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La C.M. 4 marzo 2011 n. 20, fatta salva l'autonomia delle singole scuole, ai fini delle suddette deroghe individua le seguenti casistiche:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Il Collegio docenti dell'I.C. Ovest 3 ha deliberato di far proprie le suddette possibilità di deroga a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

## **AMMISSIONE**

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali".

## **CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO**

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali".

Il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale ed è frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:

1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;

Il voto arrotondato, risultante dalla media dei voti delle singole discipline, potrà essere incrementato di cinque decimi di punto fino al livello maggiore successivo, con decisione all'unanimità del consiglio di classe, in ragione del conseguimento di uno o più dei seguenti risultati:

- costanza o miglioramento nell'impegno e nei risultati nel corso del triennio;
- partecipazione attiva e proficua ad attività extra curricolari di ampliamento dell'offerta formativa, di potenziamento o di recupero;
- particolari meriti nel comportamento, nell'assunzione di responsabilità, nella cooperazione con coetanei e adulti.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, in conformità con il voto di ammissione determinato con i criteri di cui sopra, formulerà i giudizi, tenendo conto dei processi per lo sviluppo sociale e personale (atteggiamenti assunti nell'esercizio di cittadinanza attiva, impegno, partecipazione, autonomia, relazioni); dei processi per lo sviluppo e culturale (padronanza delle conoscenze e abilità) dell'alunno/a.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", ovvero "Non ammesso" in caso di non ammissione all'esame.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati, in sede di scrutinio finale, al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro elettronico.

Il consiglio di classe può deliberare a maggioranza di ammettere l'alunno all'esame di Stato anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) ed in tal caso il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, come indicato nella nota ministeriale n. 1865/2017.

L'alunno è ammesso all'esame in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline o, qualora presenti insufficienze in una o più discipline se si ritiene che possa affrontare con risultati accettabili buona parte delle prove d'esame, se il comportamento e il livello di maturazione globale dell'alunno, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline, sia in linea con l'età e se l'alunno dimostra di aver raggiunto i livelli essenziali nelle competenze di cittadinanza.

Come previsto dalla stessa nota, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può anche deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame. Il Consiglio di classe che decide di non ammettere l'alunna o l'alunno dovrà, tramite un giudizio da riportare sul verbale dello scrutinio, esplicitare i criteri di non ammissione che hanno portato a tale decisione nonostante le attività di recupero messe in atto e formalmente dimostrate nel corso dell'anno.

A tale riguardo, i criteri di non ammissione all'Esame di Stato, individuati in sede collegiale, che possono motivatamente determinare la non ammissione all'Esame di Stato, sono i seguenti:

- Livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze di carattere gravemente frammentario degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione, e tale da essere fortemente pregiudizievole e presumibilmente non recuperabile rispetto al successo formativo nel grado successivo di istruzione, con esplicito riferimento alla tipologia di scuola e allo specifico percorso di studi consigliato dal consiglio di classe e scelto dallo studente.
- Una valutazione inferiore a 6 in merito al giudizio sul comportamento - Legge 1 ottobre 2024, n. 150-  
*Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.*

**Nelle more di conferma dell'emanazione dell'Ordinanza ministeriale per l'applicazione della L. 150 del 2024.**

- Nella valutazione si terrà conto:
  - a) della eventuale mancata frequenza o frequenza gravemente infruttuosa dei corsi di recupero o potenziamento in orario curricolare o extracurricolare organizzati dalla scuola, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune conoscitive e di competenza ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione;
  - b) della eventuale mancanza di un metodo di studio adeguato, eventualmente anche a causa della frequenza non costante, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze acquisite, ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Tali criteri dovranno essere comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per gli alunni con disabilità, come indicato nell'art.12 del del DM 741/2017, le prove d'esame e la valutazione sono definite sulla base del piano educativo individualizzato; per gli alunni in quanto certificati secondo la L.170, sono attivate le misure previste dal PDP.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Le tracce delle prove di esame saranno predisposte dai docenti dei dipartimenti, con i relativi criteri di correzione e valutazione.

## ELABORATO FINALE

Si predispone un *format percorso ragionato* (vedi allegato n. 1) utile per aiutare gli studenti a impostare il lavoro: la data per la consegna definitiva del *format* è prevista entro la prima settimana di maggio. Si propone di seguire gli alunni fino alla consegna del percorso ragionato senza ricorrere ad attività di tutoraggio, se non per i casi che necessitano di supporto. Gli alunni N.A.I. (neo arrivati in Italia) saranno supportati nella preparazione dell'Esame dall'insegnante di alfabetizzazione e dai docenti di classe. I docenti, considerate le competenze acquisite dagli alunni nel triennio, forniranno indicazioni in merito alla scelta del tema, alle modalità e alle tecniche di predisposizione dell'elaborato. Durante la preparazione del medesimo, l'alunno potrà rivolgersi ai docenti, che si renderanno disponibili per un confronto orientativo durante la preparazione. L'elaborato dovrà essere un prodotto originale, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. L'alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte, il giorno del colloquio orale; ciascun alunno provvede ai supporti necessari per la presentazione.

## COLLOQUIO ORALE

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione. Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, con particolare

attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Nel corso del colloquio potrà essere accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e dovrà essere accertato quello relativo all' educazione civica. Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione e discussione dell'elaborato realizzato dagli alunni, su una tematica scelta da ciascuno e comunicata al Consiglio di Classe entro la prima decade di maggio 2023.

Nel valutare il contenuto, lo svolgimento e le modalità di presentazione dell'elaborato si terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Riguardo ai criteri di conduzione del colloquio e la sua valutazione (vedi allegato n. 2) sono elencati di seguito nella scheda condivisa, che sarà compilata da ciascun docente in sede di colloquio orale e dalle quali si otterrà la valutazione del colloquio orale.

## **CONDUZIONE DEL COLLOQUIO**

La durata del colloquio ad alunno sarà di norma pari a mezz'ora, salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi; l'alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte; i docenti potranno interloquire, chiedere precisazioni o approfondimenti con particolare riferimento all'acquisizione dei traguardi di competenze piuttosto che ai contenuti del curricolo, per accertare anche le competenze di educazione civica. Resta sempre possibile, nel corso del colloquio, sviluppare con l'alunno una riflessione critica sul proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l'opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di cittadinanza acquisite.

Per gli alunni con disabilità, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, all'assegnazione dell'elaborato e alla conduzione del colloquio orale si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove d'esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. La prova orale accerta gli obiettivi prefissati nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nel piano personalizzato

Per gli alunni stranieri, con particolare riguardo per i N.A.I, si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale.

Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

## **CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE**

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

## **MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e dal colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## **PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017, predisposte dall'INVALSI. La partecipazione è requisito di ammissione all'esame. La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni disabili, l'art. 4 comma 5 del D.M. 742/2017 prevede che il modello nazionale di certificazione delle competenze possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente, agli obiettivi specifici del P.E.I.

## **CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE**

Per gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

**Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla specifica normativa che disciplina gli esami conclusivi di stato.**